

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 26/11/2009 il ricorrente ha contestato la corretta “*gestione*” di un deposito amministrato, lamentando, in relazione ad un investimento in obbligazioni, un rendimento inferiore a quello prospettato dall'intermediario.

Più specificamente, in data 17/7/2008 il ricorrente aveva acquistato, conferendo apposito ordine all'intermediario, talune obbligazioni bancarie di durata originaria triennale (scadenza 29/5/2009) per un controvalore di circa € 500 mila. Secondo quanto riferito, prima dell'acquisto la banca avrebbe “*contrattato il rendimento dell'investimento garantendo una rendita minima pari al 4,89%. ... L'impegno della banca ... era quello di corrispondere alla scadenza un interesse di € 23.500 oltre alla restituzione della somma di € 2.744,17*”, inizialmente corrisposta per spese e commissioni. A conferma, il cliente ha allegato la stampa di un'evidenza informatica, priva di data, contenente le principali caratteristiche del titolo obbligazionario, tra le quali il rendimento netto da lui riferito (“*REN 4,890273*”).



Nonostante l'impegno assunto, il resistente avrebbe accreditato, rispettivamente in data 1/12/2008 e 1/6/2009, gli importi di € 11.502, 31 e € 9.302, 87 (per un totale di soli € 20.805,18).

In relazione a tanto, il cliente ha richiesto alla banca *"l'immediato versamento ... della differenza di € 5.449"*.

In data 21/12/2009 l'intermediario ha riscontrato il reclamo, richiamando anzitutto la massima attenzione prestata al cliente nel *"chiarire obiettivi, vantaggi, durata e tipologia"* degli investimenti effettuati. Ha poi confermato di aver agito, nel caso specifico, secondo correttezza, trattandosi di un'operazione avente ad oggetto titoli con *"tasso semestrale variabile"*. Ha pertanto concluso di non potere aderire alla richiesta di pagamento avanzata.

Il ricorrente ha ribadito il contenuto del reclamo e reputato *"evasivo e insufficiente"* il riscontro da parte dell'intermediario, avendogli quest'ultimo negato *"il diritto al percepimento della differenza richiesta"*.

In sede di controdeduzioni la banca ha preliminarmente affermato di aver fornito al cliente, in sede di ricezione dell'ordine di acquisto, tutte le dovute informazioni, come risulta dalla modulistica firmata dal cliente medesimo (*"conferimento ordine"* e *"modulo dispositivo"*); in quell'occasione, *"il personale addetto"* avrebbe *"regolarmente illustrato la tipologia dell'investimento avendo cura di precisarne le caratteristiche, la durata, il tipo di tasso, il rimborso ecc"* e contestualmente consegnato la *"scheda sintetica"* del prodotto (pure allegata), accusandone ricevuta.

L'intermediario ha poi sottolineato che, tanto dalla documentazione a propria disposizione quanto da quella inviata al domicilio del cliente, *"è chiaramente riscontrabile che la tipologia del prestito obbligazionario in esame si riferisce esclusivamente ad un tasso variabile"*. Ha quindi escluso *"la possibilità da parte della Banca di un'eventuale promessa [al cliente] di una diversa applicazione di tasso"*.

Il resistente ha concluso ritenendo che *"il ricorso non sia ammissibile in quanto la cedola incassata dal cliente è stata regolarmente calcolata con riferimento al tasso variabile relativo al semestre di riferimento"*. Pertanto, ha chiesto all'Arbitro che *"la richiesta avanzata con il ricorso ... venga respinta"*.

A completare il quadro della situazione va precisato che l'istruttoria predisposta dalla segreteria tecnica evidenzia come nella *"scheda sintetica"* prodotta dall'intermediario l'indicazione della tipologia di tasso non è univoca (*"cedola variabile o prefissata"*); che al di là della dicitura *"TV"* nella denominazione del titolo obbligazionario, non v'è alcun riferimento a parametri di indicizzazione. Nella stessa scheda, infatti, viene riportato soltanto il tasso annuo lordo (5,17), indicato in egual misura anche nella stampa prodotta dal ricorrente (*"tasso cedola in corso"*); soltanto nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

regolamento del prestito obbligazionario, allegato dall'intermediario "per pronto riscontro" del Collegio e redatto in lingua inglese, il saggio di interesse viene individuato nell'Euribor maggiorato dello 0,25%. Nel modulo di conferimento dell'ordine il cliente dichiara di *"essere stato compiutamente informato ... su natura, rischi ed implicazioni dell'operazione, la cui conoscenza è necessaria per adottare decisioni di investimento informate"*; nel "modulo dispositivo" – anch'esso prodotto dall'intermediario - viene fatto riferimento, tra l'altro, all'attività di consulenza prestata in relazione all'ordine impartito dal cliente e viene qualificata l'operazione come "non adeguata".

Come richiesto in sede di presentazione del ricorso, le controdeduzioni formulate dall'intermediario sono state trasmesse alla ricorrente dalla Segreteria tecnica con mail del 23/3/2010.

DIRITTO

Atteso che la controversia ha ad oggetto il rendimento di strumenti finanziari ed origina da presunte carenze di informativa al cliente sull'investimento, sulla base dell'art. 128 bis del d.lgs 385 del 1993, e provvedimenti di attuazione, e dell'art.32 ter del d.lgs 58 del 1998, ai sensi del quale "ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra investitori e soggetti abilitati e relative alle prestazioni di attività e servizi di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione ed arbitrato definite ai sensi dell'art.27 della legge 28 dicembre 2005, n.62, appare evidente come la competenza per materia a decidere della controversia oggetto del ricorso non è dell'Arbitro bancario finanziario

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la propria incompetenza sulla materia oggetto del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI